



UFFICIO DI SORVEGLIANZA VERCELLI
per le circoscrizioni dei Tribunali di Vercelli - Casale M.to - Ivrea – Biella

SIUS 2012/708

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

VISTI gli atti relativi al reclamo formulato, ai sensi degli artt. 35, 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, da:

Z. A., nato a xxx il xxxx,

attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Biella;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Fatto

1. Con atto in data 19.10.11 – ribadito con ulteriore istanza del 14.01.12 - il detenuto Z. A., in epigrafe generalizzato, attualmente ristretto presso la C.C.le di Biella, ha formulato reclamo, ai sensi degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. “ordinamento penitenziario”), avverso la decisione assunta dalla Direzione della Casa circondariale di Biella, comunicata con determinazione dd. 11.10.11, con la quale l’amministrazione rigettava la richiesta di accesso formulata dal detenuto con riguardo alla documentazione relativa alla sottoposizione dell’interessato al circuito “AS1”, in seguito alla circolare DAP n. 3619/6069 dd. 21.04.2009.

2. La Direzione ha motivato il diniego richiamandosi al disposto dell’art. 3, nn. 10) e 11) del D.M. 25.011996, n. 115.

3. Come risulta dalla documentazione dimessa in atti, il detenuto aveva formulato istanza alla direzione penitenziaria di accedere agli atti del procedimento all’esito del quale egli è stato assegnato al circuito penitenziario “AS1”, intendendo interloquire nella detta assegnazione, mediante la produzione di argomentata memoria. Nell’atto di reclamo, l’interessato richiama quale precedente in termini una determinazione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sedente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale atto, l’organo di garanzia ha accolto un reclamo formulato da un detenuto – già sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis, L. 354/75 – assegnato al circuito “EIV” in seguito alla cessazione del regime speciale, il quale lamentava il diniego di accesso opposto dall’amministrazione penitenziaria ai documenti relativi a tale assegnazione. La Commissione, decidendo il ricorso in senso favorevole all’istante, ha osservato che, pur sussistendo nella fattispecie le esigenze di

sicurezza pubblica tali da sottrarre la documentazione *de qua* al diritto di accesso regolato dalla L. 241/1990 e succ. modd., art. 24 comma 3, lett.c); un contemperamento tra i contrapposti valori in gioco si sarebbe potuto realizzare mediante l'apposizione di *omissis* "sulle parti dei documenti acceduti la cui ostensione configgerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica". L'odierno reclamante, richiamandosi pedissequamente alla richiamata decisione, suggerisce la possibilità di contemperamento delle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico con quelle difensive sottese alla richiesta di accesso attraverso l'apposizione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di "*omissis*" nelle parti della documentazione esibenda la cui conoscenza potrebbe pregiudicare i detti interessi pubblici.

4. Per tali motivi, il reclamante chiede di poter accedere alla documentazione del procedimento sopra richiamato, con le modalità cautelative sopra indicate.

Diritto

5. Il detenuto Z. A. contesta, mediante reclamo veicolato con le rituali forme di cui agli artt. 14^{ter}, 35, 69, l. 26.7.1975, n. 354, come rimodulati dalla sentenza costituzionale n. 26/99, la decisione di diniego all'accesso a documenti amministrativi, apposta dalla Direzione della CC Biella, sulla base della ritenuta ricorrenza delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza di cui all'art. 3, nn. 10) e 11) del D.M. 25 gennaio 1996, n. 115.

E', precisamente, lamentata la decisione di rigetto laddove essa non ha tenuto conto della possibilità di contemperare le ravvisate esigenze di ordine e sicurezza pubblica nel caso di specie con le dialettiche esigenze del detenuto ad avere una completa conoscenza delle motivazioni che hanno portato al suo inserimento in un determinato circuito penitenziario. In particolare, il reclamante contesta che tale contemperamento bene avrebbe potuto giustificare l'accesso con la cautela dell'apposizione di "*omissis*" nelle parti dei documenti acceduti ritenute potenzialmente pregiudizievoli per l'interesse pubblico.

6. La Direzione dell'istituto penitenziario ha motivato il diniego sulla base della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 3, nn. 10) e 11), D.M. 115/1996. Tale atto regolamentare individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del ministero della giustizia e delle articolazioni periferiche sottratti alla disciplina dell'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge 241/1990 e dell'art. 8, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

7. In via pregiudiziale, occorre verificare l'ammissibilità del reclamo. A tale proposito, si richiama la sentenza 8/11.2.1999, n. 26, con la quale la Corte Costituzionale è intervenuta sull'art. 35, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dichiarandone l'illegittimità di fronte alla Carta costituzionale nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale. Come è noto, la

Consulta non ha ritenuto di indicare positivamente quale fosse il rimedio giurisdizionale applicabile al fine di rendere effettiva la tutela *apud iudicem*, ritenendo tale compito attribuito alla sfera riservata alla discrezionalità legislativa; così che, a fronte delle variegate soluzioni adottate dai magistrati di sorveglianza, la lacuna è stata successivamente colmata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 26.2/10.6.2003, ric. Gianni, che ha stabilito il principio - consolidatosi nella successiva elaborazione - secondo cui i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione, secondo la procedura indicata nell'art. 14 *ter*, della legge n. 354 del 1975.

8. Deve essere precisato che le doglianze proponibili mediante tale rimedio devono consistere in pretese astrattamente riconducibili ad un diritto soggettivo, non potendo investire questioni di mera opportunità, che restano rimesse all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione e sono sottratte quindi al controllo di legittimità del magistrato di sorveglianza. In tal senso si sono univocamente espresse sia la Corte Costituzionale che le Sezioni Unite della Cassazione, nelle decisioni sopra citate; analogamente si è espressa la stessa Corte europea, secondo la quale (con rinvio ad un principio già affermato nella decisione Bellet contro Francia del 4.12.1995) l'effettività del diritto di accesso alla giurisdizione richiede che un individuo goda di una possibilità chiara e concreta di contestare un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti e tale indirizzo si è consolidato nella recente giurisprudenza (Cass., Sez. I, 3.2/24.3.2004, ric. Paziienza, in CED Cass.; Cass., Sez. I, 24.10/12.12.07 n. 46269, ric. Musumeci, in CED Cass.).

Per effetto della ricordata pronuncia costituzionale n. 26 del 1999, l'ordinamento vigente appresta due livelli di tutela delle posizioni della persona detenuta, entrambi fondati sulla medesima combinata disposizione degli artt. 35 e 69, ord. pen. Il primo e più incisivo presidio è costituito dalla giustiziabilità dei diritti soggettivi dei detenuti, con le forme giurisdizionali sancite - pur nella vista indeterminatezza- dalla citata sentenza costituzionale. Il secondo piano di salvaguardia comprende tutte le posizioni soggettive non sussumibili entro l'area protetta della tutela giurisdizionalizzata, che restano quindi comprese nell'ambito residuale gestito con lo strumento del reclamo "generico" deciso con procedura *de plano* (art. 35, ord. pen.).

E' affidato all'apprezzamento del giudice stabilire quali posizioni soggettive siano giustiziabili con le forme giurisdizionalizzate, in seguito alla sentenza costituzionale n. 26 del 1999, e quali, non assurgendo al rango di diritti soggettivi o di interessi giuridicamente tutelati, restino all'esterno della sfera di tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento e continuino a beneficiare, di conseguenza, della più limitata tutela assicurata dal procedimento semplificato previsto dall'art. 35, ord. pen.

In entrambi i casi, si tratta di selezionare, tra tutte le doglianze che pervengono alla magistratura di sorveglianza, quali debbano comportare l'adozione della procedura *ex art. 14 ter*, 35, l. n. 354/1975.

Il problema non si pone tanto rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile una procedura diversa, visto che queste sono fattispecie espressamente previste (a es., in tema di reclamo avverso il decreto che dispone controlli sulla corrispondenza dei detenuti, ai sensi dell'art. 18 *ter*, l. 26.7.1975, n. 354), ovvero casi che ricadono nella giurisdizione generale (es. azione per risarcimento danni *ex art.* 2043 c.c.); bensì in relazione a quelle in cui resti utilizzabile soltanto la via del reclamo c.d. "generico" previsto dall'art. 35, ord. pen.

La questione incide pesantemente sulla efficacia della tutela, posto che, molto spesso è la stessa materiale difficoltà di governare la massa delle istanze, denunce, segnalazioni a rendere tardiva e inefficiente la tutela. Detto in altri termini, una indiscriminata attuazione di tali modelli per ogni segnalazione ricevuta non solo rischia di comportare la paralisi della attività, ma renderebbe pressoché impossibile la selezione dei casi: in altri termini, la diluizione degli interventi su una miriade di casi ne eliderebbe la capacità di penetrazione.

9. Il problema più complesso (e più importante in pratica) è allora stabilire dove passi il confine tra le posizioni tutelabili e aspettative di mero fatto. In effetti, si possono ipotizzare modelli teorici assai diversi, ma la soluzione resta difficile. Una delle tentazioni più irresistibili per l'interprete è cercare di operare una selezione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, o modelli concettuali simili. Un'altra strada, preferibile ma diversa dal tradizionale ricorso alla sopra richiamata sistematizzazione, può essere ravvisata nella verifica se, nella fattispecie, sono in gioco interessi che effettivamente non sono o non devono essere incisi dalla detenzione (e allora la tutela è quella ordinaria), ovvero si tratta di interessi che vengono connotati dalla detenzione.

Qualora si verifichi questa seconda situazione, è evidente che l'interessato si trova in una situazione giuridicamente differente da quella del soggetto libero: nella situazione, cioè, di chi ha posizioni giuridiche da contemperare con la detenzione, o meglio con lo scopo della detenzione.

Tale situazione è delicatissima e meritevole della massima attenzione e tutela, anzi forse di tutela più attenta e intensa di quella di un soggetto libero, ma pur sempre differente. Il giudizio da compiere è sempre quello della proporzione tra le esigenze di sicurezza (sociale e penitenziaria) e l'interesse del singolo.

Siamo, in altri termini, nell'ambito della valutazione della proporzionalità dell'azione amministrativa, nell'attuazione dei suoi scopi, rispetto ai diritti individuali. Il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario, oltre a non ledere posizioni non sacrificabili in assoluto. La linea di confine della tutela accordata dall'ordinamento sembra dover essere allora quella delle aspettative di mero fatto: non è azionabile la procedura a fronte di doglianze che non coinvolgano lesione di posizioni giuridicamente tutelate, ma mere aspettative.

10. Deve, altresì, essere ricordato che il detenuto – per effetto della sua peculiare posizione di persona sottoposta ad esecuzione di pena – è soggetto al potere organizzativo dell'amministrazione penitenziaria, talché egli non gode della pienezza delle facoltà inerenti ai propri diritti soggettivi; bensì gli è consentito di esercitare

quelle facoltà il cui esercizio non è incompatibile con le superiori esigenze di natura pubblicistica, connesse all'ordine e alla sicurezza interne agli istituti di pena.

La ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato e l'interesse del singolo alla conservazione ed allo sviluppo della propria sfera soggettiva, rende, in definitiva, ragione dell'assunto, generalmente condiviso, che sono suscettive di tutela quelle (e soltanto quelle) attività che non comportino un sacrificio irrimediabile degli interessi pubblici connessi all'esecuzione penale (in primo luogo, la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, e l'integrale esecuzione della pena o della misura di sicurezza: cfr. art. 1, comma 3, L. 26.7.1975, n. 354, e art. 2, d.p.r. 30.6.2000, n. 230).

11. Da ciò consegue, specularmente, che il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario a realizzare la salvaguardia delle esigenze sopraordinate, e non deve ledere posizioni non sacrificabili in assoluto. Tale principio generale è stato ripetutamente affermato in sede di giurisdizione internazionale dalla CEDU, che l'ha declinato nei termini del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, implicante che devono assumersi come tutelabili tutte le situazioni giuridiche soggettive espressamente riconosciute dalle norme penitenziarie, nonché tutte quelle riconoscibili ad un soggetto libero, in relazione alle quali occorre sempre applicare il detto principio di proporzionalità (nella giurisprudenza interna, ha affermato tale principio la recente Cass., Sez. I, 30.01/20.02.08, n. 7791, Rv. 238721, ric. Madonia, in CED Cass.). Esprimendosi in termini del tutto coincidenti, la Corte costituzionale italiana ha esplicitamente sottolineato che "L'Amministrazione penitenziaria può adottare provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione della pena (rectius: della detenzione), che non eccedono il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna, e che naturalmente rimangono soggetti ai limiti ed alle garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di ogni violenza fisica e morale (art. 13, quarto comma), o di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, terzo comma), ed al diritto di difesa (art. 24)" (Corte cost., sent. 24.06.1993, n. 349).

12. Strettamente connessa a tale ricostruzione della posizione della persona detenuta è l'assunto che all'amministrazione penitenziaria, per il conseguimento delle finalità pubblicistiche connesse al corretto esercizio della *potestas puniendi* statale, è riconosciuto un margine di discrezionalità all'interno del quale maturano le scelte organizzative connesse al ruolo esecutivo della pena assegnato dall'ordinamento a tale articolazione amministrativa. Ne consegue che il provvedimento amministrativo nel quale si cristallizza la scelta discrezionale dell'amministrazione penitenziaria, ove non ecceda la funzione tipica che gli è propria, non è in sé suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire ammissibile oggetto di reclamo le singole disposizioni o atti esecutivi che siano in concreto lesivi dei diritti incompressibili del detenuto.

13. Da tale articolata premessa, deve ritenersi, in via preliminare che, nella fattispecie, il reclamo del detenuto involge la ritenuta violazione di un diritto soggettivo

costituzionalmente garantito, quale il diritto di difesa, essendo tale la prospettazione che emerge dal testo del reclamo stesso ed essendo – in ogni caso – sussumibile sotto il profilo della lesione di un diritto il contenuto sostanziale della posizione soggettiva azionata dall'interessato. Ne consegue l'ammissibilità del reclamo e la sua trattazione nelle forme di cui all'art. 14-ter, della legge n. 354/75.

14. Con riferimento all'oggetto dedotto nel presente procedimento, la posizione giuridica del l'odierno reclamante si sostanzia nel diritto alla corretta osservanza delle norme in materia di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 7 settembre 1990, n. 241, strettamente correlata, nella prospettazione fornita dal reclamante, alla possibilità di esercitare le proprie deduzioni in relazione ad una proponendo istanza di declassificazione.

15. L'eventuale illegittimità del provvedimento dell'amministrazione che regola l'esercizio di un diritto garantito, incidendo su di esso, può essere sottoposto a controllo sotto un duplice profilo, senza che tale controllo determini una violazione dei limiti posti dall'ordinamento alla sindacabilità dell'atto amministrativo da parte dell'autorità giudiziaria: deve essere verificata, anzitutto, l'astratta possibilità che all'amministrazione sia consentito esplicitare il potere organizzativo attribuitole in via generale a quella particolare fattispecie; occorre, in secondo luogo, accertare se tale potere sia stato correttamente utilizzato negli ambiti consentiti dall'ordinamento, sopra delineati, avendo di mira l'obiettivo di interesse pubblico che l'azione amministrativa deve sempre perseguire.

L'oggetto del presente procedimento, peraltro, circoscrive l'esame richiesto al giudice al secondo profilo indicato, dolendosi il reclamante dell'esercizio non corretto da parte dell'autorità amministrativa di un potere a quest'ultima spettante *ex lege* : ciò che – in definitiva – si contesta nell'atto di impugnazione è il "cattivo uso" del potere amministrativo piuttosto che la vera e propria "carenza di potere" in capo all'amministrazione.

16. Nel merito, si osserva che l'art. 3, D.M. 115/1996, nn. 10) e 11), posto a fondamento della decisione di diniego adottata dalla direzione penitenziaria della CC Biella, stabilisce che "in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:..." "10) documenti relativi alla prima assegnazione al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura"; "11) documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari."

17. Sulla base del tenore letterale della disposizione, non sembra in effetti consentita all'amministrazione penitenziaria una droga a tali preclusioni; a differenza di quanto previsto dal precedente art. 2, del medesimo D.M. 115/1996, che, in relazione agli atti relativi ai programmi per la collaborazione internazionale in materia penitenziaria e di giustizia "quando la loro conoscenza comporti un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi suindicati"; e di quanto stabilito dal successivo art. 4, del

richiamato decreto che, con riferimento alla sottrazione all'accesso di determinate categorie di documenti in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantisce " ... ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici." Pare, in altri termini, che, con riferimento alle categorie di atti indicati nell'art. 3, nel quale sono certamente ricompresi i documenti relativi all'assegnazione dei detenuti ai "circuiti penitenziari" ed alle sezioni, il legislatore abbia stabilito – sulla base di una valutazione legale di oggettiva e immanente possibilità di pregiudizio per le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, una più stringente disciplina della preclusione dell'accesso *ex lege* 241/1990, che pare rivestire connotazioni di absolutezza, a prescindere - dunque - dalla verifica della concreta potenzialità pregiudizievole degli interessi sopra indicati e senza che sia prevista alcuna deroga in favore dei diretti interessati al procedimento, relazione all'esigenza di cura e tutela di interessi giuridici.

18. Ciò posto, occorre verificare se tale lettura, quale emerge dalla dizione normativa, sia compatibile con l'esigenza che l'azione amministrativa che si esplica nel corso del trattamento penitenziario si conformi al principio – sopra ricordato – secondo cui la connotazione dei diritti delle persone detenute motivate da ragioni organizzative dell'amministrazione penitenziaria ovvero da interessi pubblici correlati a finalità di tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico, si attui con il minor sacrificio possibile della sfera soggettiva del detenuto inciso.

19. In altri termini: fermo che – nell'ipotesi che qui viene in linea di conto, regolata dall'art. 3, D.M. 115/96 – lo stesso legislatore ha inequivocabilmente optato per un regime più severo di preclusione dell'accesso agli atti amministrativi; ciò non vale a sottrarre la detta ipotesi alla puntuale verifica della adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nel caso di specie. E tale scrutinio porta, in effetti, alla conclusione che le esigenze di sicurezza e ordine pubblico alla cui salvaguardia il regime restrittivo di cui all'art. 3, D.M. 115/96 è finalizzato, benché non possano essere temperate dall'accertamento della potenzialità offensiva in concreto dell'accesso agli atti richiesti dall'interessato (come nell'ipotesi prevista dall'art. 2 del D.M. 115/96); né siano compatibili con un accesso pieno degli interessati ai detti documenti (a somiglianza di quanto accade con riferimento alle categorie di atti indicate nell'art. 4, D.M. 115/96 cit.); nondimeno possono essere pienamente tutelate nelle forme meno invasive delle facoltà soggettive poste in capo ai soggetti detenuti.

E', infatti, agevolmente desumibile dalla dizione letterale dell'art. 3, D.M. 115/96, che l'accesso ai documenti amministrativi è precluso nella misura in cui la conoscenza del contenuto dei medesimi è ritenuta pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza; mentre si ricava *a contrario* dal comparato raffronto con le altre ipotesi di limitazione all'accesso disciplinate dagli artt. 2 e 4 del medesimo testo normativo che, nel caso in esame, non può in ogni caso ammettersi un accesso completo ai detti atti amministrativi; né che sia consentito sindacare il profilo della effettiva potenzialità lesiva dell'eventuale accesso consentito sull'interesse pubblico protetto, nel senso che l'accesso è legalmente considerato sempre pregiudizievole.

20. Epperò, all'interno dello spazio perimetrato dalle richiamate coordinate normative, l'azione amministrativa deve svolgersi nel rispetto del canone del "minimo danno" delle posizioni soggettive del soggetto privato su cui essa incide, nonché nel rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali certamente si colloca il diritto di difesa, annoverato dal richiamato arresto costituzionale n. 349/1993 tra i diritti della persona non intaccabili dal trattamento penitenziario.

Ne deriva che, nelle ipotesi di cui all'art. 3, D.M. 115/96, il diritto di accesso, pur connotandosi in termini di maggiore rigore rispetto alle altre ipotesi considerate dal legislatore, non può essere del tutto sacrificato, soprattutto nel caso in cui l'esercizio di tale facoltà sia funzionale al pieno esplicarsi di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto di difesa (art. 24, Cost.), sia pure considerato nella sua più vasta e generale accezione (nel caso che qui occupa, l'interessato allega invero di riservarsi un'interlocuzione in un procedimento amministrativo volto alla c.d. "declassificazione").

21. La necessaria sintesi tra l'interesse pubblico sotteso alle esigenze indicate nell'art. 3, D.M. 115/96, e l'interesse del soggetto privato alla tutela della propria sfera soggettiva può, in definitiva, essere raggiunto alla luce del canone del "minimo danno", mediante la opportuna adozione di metodologie atte a contemperare il diritto dell'interessato a conoscere le ragioni di una determinazione amministrativa suscettibile di recargli pregiudizio; e l'interesse pubblico ad evitare che siano accessibili informazioni e notizie la cui conoscenza possa pregiudicare l'ordine e la sicurezza.

In tale prospettiva deve ritenersi che – ferma restando la preclusione normativamente sancita all'integrale accesso alla documentazione indicata nell'art. 3, D.M. 115/96, in quanto *ex se* potenzialmente pregiudizievole degli interessi pubblici alla tutela dell'ordine e della sicurezza - deve ritenersi consentito un accesso alla documentazione, funzionale all'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati, mediata dalla adozione, da parte dell'amministrazione, delle opportune cautele (quali a es. l'apposizione di "omissis" ad alcune parti della documentazione) atte a salvaguardare le esigenze pubbliche.

22. Nei limiti sopra indicati, pertanto, il reclamo formulato dall'interessato è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 *ter*, 35, 69 della L. 26 luglio 1975, n.354; l'art. 3, D.M. 25 gennaio 1996, n. 115; l'art. 4, comma 2, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; gli artt. 666, 679, c.p.p., acquisite le conclusioni del P.M. e della difesa,

DICHIARA

- a) il detenuto Z. A. ha facoltà di esercitare l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti la propria posizione relativa all'inserimento nel circuito "AS1" ;
- b) l'autorità amministrativa ha facoltà di regolare con proprie determinazioni le modalità di accesso alla documentazione, conformando le medesime alle esigenze di



assicurare nel caso di specie la tutela dell'ordine e della sicurezza, mediante l'apposizione di "*omissis*" a parti di documenti, ovvero con altri accorgimenti ritenuti idonei.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Vercelli, così deciso il 28 marzo 2012

Il Magistrato di Sorveglianza
(Dott. Fabio FIORENTIN)